

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI FINANZIARI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

(articolo 24, comma 4 della L.R. 19/2009)

Art. 1. ***(Oggetto)***

1. Il presente disciplinare in attuazione dell'articolo 24, comma 4 della legge regionale 19 settembre 2009, n. 19 e s.m.i. (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni) stabilisce le modalità e le procedure per la concessione dei contributi e benefici finanziari per l'attività sportiva.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l.r. n. 19/2009 e s.m.i., concede contributi, in particolare, per la realizzazione di:
 - a. manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale;
 - b. progetti di promozione sportiva.

Art. 2 ***(Destinatari dei contributi e dei benefici finanziari)***

1. Le risorse finanziarie da destinare all'erogazione dei contributi e dei benefici finanziari di cui al presente disciplinare trovano copertura in appositi capitoli del bilancio regionale.
2. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari di cui al presente disciplinare gli enti pubblici, il CONI, il CIP, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva (EPS), le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli aziendali ed ogni altro soggetto che, senza scopo di lucro, organizza nel territorio regionale eventi sportivi di livello nazionale o internazionale o realizza progetti innovativi di promozione sportiva, contraddistinti da:
 - a. particolare qualità, validità ed innovazione delle iniziative;
 - b. natura non professionistica dell'attività realizzata.
3. I contributi sono erogati per eventi sportivi di livello nazionale o internazionale o per progetti innovativi di promozione sportiva che si riferiscono all'anno di presentazione della domanda.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce annualmente la quantificazione minima e massima dei contributi e i criteri per la ripartizione degli stessi, tenuto conto che le risorse da destinare per lo sviluppo delle attività sportive e motorie delle persone con disabilità non può essere inferiore al quindici per cento della disponibilità finanziaria complessiva.
5. Sono escluse dai benefici di cui al comma 2 le attività sportive svolte nell'ambito dello sport professionistico.

Art. 3 ***(Presentazione delle domande per i contributi ed i benefici finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive e per i progetti di promozione sportiva)***

1. La domanda volta ad ottenere i benefici economici di cui al presente disciplinare è presentata al Servizio regionale competente in materia di sport, entro la scadenza del **30 giugno** di ogni anno, utilizzando il modello predisposto dal medesimo Servizio, pubblicato nel sito istituzionale regionale.
2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante ed è presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) spedita tramite posta elettronica certificata (PEC): in tal caso fa fede la data di trasmissione;
 - b) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: in tal caso fa fede la data apposta dall'Ufficio postale accettante;
 - c) consegnata a mano: in tal caso fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio protocollo regionale.
3. La domanda presentata deve essere corredata:

- a) da una relazione illustrativa dell'iniziativa nella quale sono evidenziate le finalità e gli obiettivi sportivi, promozionali, educativi, sociali e turistici che si intendono perseguire, nonché i tempi previsti per la realizzazione dell'evento;
 - b) da un prospetto finanziario relativo all'iniziativa redatto sia in termini di entrate che di spese;
 - c) dall'atto costitutivo e dallo statuto del soggetto richiedente il contributo, se trattasi di prima domanda o se gli stessi hanno subito variazioni;
 - d) dall'ultimo bilancio economico finanziario sociale approvato dall'organo collegiale competente;
 - e) dal certificato di affiliazione alla Federazione nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva;
 - f) dalla dichiarazione ex art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, accompagnata dal documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, da redigere utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio regionale competente in materia di sport pubblicata nel sito istituzionale regionale.
4. La domanda di contributo è soggetta all'imposta di bollo per l'importo vigente al momento della sua presentazione (€ 16,00 al momento di approvazione del presente documento). L'eventuale esenzione dall'imposta è prevista esclusivamente nei casi indicati dalla normativa vigente e deve essere motivata da parte del soggetto richiedente.
 5. Ciascun soggetto richiedente può formulare un numero massimo di tre domande ogni anno per altrettante iniziative.
 6. La domanda carente della documentazione di cui al comma 3 è oggetto di richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
 7. La domanda è esclusa se presentata:
 - a) oltre il termine del 30 giugno di ogni anno;
 - b) con modalità difformi da quelle stabilite dal comma 2;
 - c) priva di sottoscrizione, ai sensi della normativa vigente.
 8. È altresì esclusa la domanda nel caso in cui il soggetto richiedente, alla data di cui al comma 1, non ha rendicontato il contributo assegnato con le risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 1, in uno dei due anni precedenti l'assegnazione, salvo che lo stesso non abbia espressamente rinunciato al contributo.
 9. L'istruttoria delle istanze è effettuata dal Servizio regionale competente in materia di sport che ne comunica l'esito al Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 4, di seguito denominato Comitato, per la valutazione secondo i criteri di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Comitato tecnico di valutazione)

1. Il Comitato è composto da:
 - Dirigente regionale competente in materia di sport con funzioni di coordinamento;
 - Dirigente regionale competente in materia di eventi ed attività culturali;
 - Dirigente regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente Servizio regionale competente in materia di sport.
3. Il Comitato, entro il 30 settembre di ogni anno, effettua la valutazione delle domande secondo i criteri di cui all'articolo 6, assegna il relativo punteggio e redige l'elenco in ordine di maggior punteggio conseguito.

Art. 5

(Requisiti per la concessione dei contributi e benefici finanziari per le manifestazioni sportive)

1. Possono accedere ai contributi e ai benefici finanziari i soggetti di cui all'articolo 2 che intendono realizzare, esclusivamente nel territorio regionale, le manifestazioni sportive qualificate nazionali ed internazionali in base alle seguenti caratteristiche:
 - a. *nel caso di attività sportiva individuale:*
 - i. la manifestazione è qualificata di livello nazionale se gli atleti partecipanti provengono da almeno sei regioni oltre l'Umbria, con un minimo di cento partecipanti;

- ii. la manifestazione è qualificata di livello internazionale con la presenza di almeno cento atleti e con la rappresentanza di tre nazioni partecipanti, oltre l'Italia;
 - b. nel caso di attività sportiva di squadra:
 - i. la manifestazione è qualificata di livello nazionale se le squadre o club partecipanti provengono almeno da sei regioni oltre l'Umbria;
 - ii. la manifestazione è qualificata di livello internazionale con la presenza di squadre o club provenienti almeno da tre nazioni, oltre l'Italia.
2. Le iniziative rivolte alle persone con disabilità possono derogare dall'avere le caratteristiche di cui al comma 1. a parità di punteggio, vengono prese in considerazione prioritariamente le iniziative riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico territoriale.

Art. 6

(Criteri di valutazione)

1. Il Comitato valuta le domande di contributo presentate sulla base dei seguenti criteri:
- a) per le manifestazioni sportive sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - rilevanza internazionale della manifestazione (max 9 punti);
 - rilevanza nazionale della manifestazione (max 7 punti);
 - coerenza piano triennale, programmi annuali L.R. 19/09 e/o altri documenti strategici adottati dalla Regione Umbria (max 5 punti);
 - anzianità di presenza della manifestazione sul territorio regionale (max 5 punti);
 - numero dei partecipanti differenziato per disciplina (max 10 punti);
 - capacità della manifestazione di attivare iniziative collaterali ad essa (max 5 punti);
 - durata della manifestazione (max 4 punti);
 - eventi rivolti a persone con disabilità (max 5 punti).
 - b) per i progetti di promozione sportiva sono attribuiti i seguenti punteggi:
 - promozione di nuove discipline sportive (max 5 punti);
 - corrispondenza tra la domanda ed i bisogni di pratica sportiva del contesto territoriale (max 10 punti);
 - capacità del progetto di realizzare sinergia e coinvolgimento degli enti locali ed altri soggetti pubblici (max 15 punti);
 - capacità del progetto di coinvolgimento di categorie sociali svantaggiate (max 5 punti);
 - capacità del progetto di attivare iniziative collaterali (max 5 punti);
 - coinvolgimento, in fase di progettazione e di attuazione del progetto, di laureati in scienze motorie e di professionalità mirate con comprovata esperienza nel campo della promozione sportiva (max 5 punti);
 - progetti rivolti a persone con disabilità (max 5 punti).

Art. 7

(Assegnazione e rendicontazione dei contributi)

1. Il Servizio regionale competente in materia di sport assegna i contributi di cui al presente disciplinare sulla base delle risorse finanziarie disponibili sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
2. L'erogazione dei contributi assegnati per le manifestazioni sportive o per i progetti di promozione sportiva è subordinata, per gli Enti Locali, all'acquisizione della seguente documentazione:
- a) relazione consuntiva della manifestazione sportiva o del progetto di promozione sportiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) prospetto finanziario a consuntivo contenente la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo conseguite per l'iniziativa oggetto di contributo;
 - c) atto amministrativo con cui viene approvato il rendiconto delle spese sostenute per l'iniziativa oggetto di contributo e con il quale si dà conto che tutta la documentazione contabile è conservata agli atti dell'ufficio preposto dell'ente beneficiario del contributo.

3. L'erogazione del contributo è subordinata, per tutti gli altri soggetti, all'acquisizione della seguente documentazione:
 - a) relazione consuntiva della manifestazione sportiva o del progetto di promozione sportiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) prospetto finanziario a consuntivo contenente la specifica analitica delle spese sostenute e delle entrate a vario titolo conseguite per l'iniziativa oggetto di contributo;
 - c) documentazione contabile comprovante le spese sostenute a copertura del contributo concesso;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia delle fatture resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del d.p.r. 445/2000;
 - e) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - f) comunicazione dei dati necessari per l'erogazione del contributo, ai sensi della normativa vigente, resa su apposito modello predisposto dal Servizio regionale competente in materia di sport, pubblicato nel sito istituzionale regionale.
4. Qualora il consuntivo evidenzia che le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono interamente coperte, indipendentemente dal contributo regionale assegnato, si procederà alla revoca dello stesso.
5. Qualora il consuntivo evidenzia che le entrate, comprensive del contributo regionale assegnato, sono superiori alle uscite, il contributo stesso viene proporzionalmente ridotto, fino al raggiungimento del pareggio tra entrate ed uscite.

Art. 8

(Responsabile del procedimento)

Il titolare del procedimento di concessione dei contributi previsti dal presente disciplinare è il dirigente del Servizio regionale competente in materia di sport.

Art. 9

(Norme finali)

Il presente disciplinare è soggetto a pubblicazione nell'apposito canale regionale "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – art. 26 ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.